

COPIA

DELIBERAZIONE	12
IN DATA	19.04.2017
PROTOCOLLO N°	345

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

ESTRATTO DEL VERBALE DEL COMITATO ISTITUZIONALE

OGGETTO: Parere in ordine al progetto di fusione per incorporazione delle società "Schievenin Alto Trevigiano s.r.l." e "Servizi Integrati Acqua s.r.l." nella società "Alto Trevigiano Servizi s.r.l."

L'anno duemiladiciassette addì 19 del mese di Aprile alle ore 15.00 in continuazione, in CONEGLIANO nella sede del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n.341 in data 18.04.2017 si è riunito il COMITATO ISTITUZIONALE con l'intervento dei Sigg.:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	FABIO VETTORI – Presidente	X	
2	GILBERTO DANIEL– Componente	X	
3	MIORIN LEOPOLDINO – Componente	X	

Partecipa l'infrascritto Direttore Dott. Agostino Battaglia

Assume la Presidenza l'Ing. Fabio Vettori, il quale constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando il Comitato Istituzionale a deliberare sull'oggetto.

DELIBERAZIONE N. 12

DEL 19.04.2017

PROT. 345

OGGETTO: Parere in ordine al progetto di fusione per incorporazione delle società "Schievenin Alto Trevigiano s.r.l." e "Servizi Integrati Acqua s.r.l." nella società "Alto Trevigiano Servizi s.r.l."

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

- Il D.lgs. n. 175 del 19.08.2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, al fine di procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, all'art. 20 testualmente prevede: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, **fusione o soppressione**, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

- Il ricorso allo strumento societario da parte degli Enti Locali è limitato solo alla somministrazione di servizi pubblici o attività di interesse pubblico al fine di soddisfare i bisogni della collettività di riferimento.

Il mantenimento di partecipazioni societarie è quindi consentito solo in determinati casi e deve poggiare sulla sostenibilità finanziaria, convenienza economica e sulla compatibilità con principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela della concorrenza.

Peraltro, recenti sentenze della Corte Costituzionale n.148/2009 e 146/2016 sembrano confermare la ratio delle recenti disposizioni del D.lgs.175/2016 che, al fine di tutelare la concorrenza e di evitare ogni forma di abuso dello strumento societario, vietano di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

- Con delibera n° 6 dell'11 luglio 2007 l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale, ha affidato, "in house providing" ai sensi dell'art. 113, c. 5, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000, la gestione del servizio idrico integrato nel territorio "Destra Piave" alla società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. costituitasi con atto del Notaio Dr.ssa Ada Stiz di Treviso in data 06.07.2007 – Rep. N. 87090.

In detta delibera sono state inserite le linee di indirizzo che la convenzione e/o disciplinare dovranno prevedere con riferimento alla gestione del servizio stesso.

È stata quindi prevista la necessità di regolamentare, a mezzo di un apposito programma, il subentro della Società / Gestore nei rapporti attivi e passivi delle gestioni preesistenti nonché regolamentare il passaggio diretto ed immediato del personale in servizio, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, presso amministrazioni comunali, aziende ex municipalizzate o consortili ed imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici.

- In ossequio al principio di semplificazione mediante concentrazione del servizio idrico integrato in capo al gestore ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L., nell'anno 2012 venne ultimato il progetto di acquisizione di tutte le gestioni ancora esistenti nel territorio, chiudendo la fase transitoria.

Preso atto che:

- L'operazione di fusione mediante la quale il patrimonio di una società (*società incorporata*) confluisce in un'altra società (*società incorporante*), costituisce il requisito per permettere la concentrazione del servizio idrico integrato in capo all'ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. ed integra gli estremi della successione a titolo universale trasferendo tutti i diritti ed obblighi delle società partecipanti alla fusione mediante la prosecuzione in tutti i rapporti anteriori alla fusione stessa (*art. 2504 – bis, c. 1, Codice Civile*).

- Gli effetti della fusione possono essere così riassunti:
 - a) L'“estinzione” delle società incorporate (per la dottrina civilistica italiana e della giurisprudenza, non si tratterebbe di “estinzione” bensì di perdita di individualità delle società incorporate);
 - b) Il trasferimento all'incorporante dell'intero patrimonio delle società incorporate;
 - c) La conversione delle partecipazioni di cui erano titolari i soci delle società incorporate in equivalenti partecipazioni, ossia di partecipazioni di uguale valore reale, nella società incorporante con il conseguente annullamento delle quote nella prima e la loro sostituzione con quote nella seconda. L'equivalenza economica è misurata dal “rapporto di cambio” il quale è definito come prezzo delle quote delle società estinte in termini di quote della società incorporante.
- La fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizio ai soci delle società interessate.
- Dalla fusione derivano quindi sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali:
 - riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni ed economie di scala;
 - semplificazione della struttura e razionalizzazione delle risorse;
 - maggior patrimonializzazione dell'incorporante quale soggetto gestore del SII con conseguente miglioramento del rating creditizio.
- Il progetto di fusione dovrà essere deliberato dalle assemblee dei soci della "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.", della "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L.", della "ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.";

Visti:

- il progetto di fusione per incorporazione delle società "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." e "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.", redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter del Codice Civile contenente lo statuto della società con le modifiche derivanti dalla fusione.
 - Le situazioni patrimoniali delle succitate società riferite al 30 novembre 2016.
 - La relazione illustrativa del C.d.A della società partecipante alla fusione redatta ai sensi dell'art. 2501 quinquies C.C.
 - La relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle quote redatta ai sensi dell'art. 2501 sexies C.C.;

Rilevato in particolare dall'esame dei predetti documenti che:

- La fusione avrà effetto dall'adempimento dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 bis C.C.
- La fusione per incorporazione di SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L. e di SERVIZI INTEGRATI ACQUA SRL in ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. viene proposta sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30 novembre 2016.

- L'efficacia della fusione decorrerà dal 1° gennaio 2017 esclusivamente in ordine agli aspetti contabili e fiscali secondo quanto concesso dagli artt. 2504 bis e 2501 ter del C.C., nonché dall'art. 172 del DPR 917/86. Pertanto, le operazioni delle incorporande saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini delle imposte sui redditi, a far data dal 1° gennaio 2017, compreso.
- Resta fermo lo statuto della società incorporante allegato al progetto di fusione con esclusione dell'articolo 7.1 dello Statuto Sociale dell'incorporante medesima, che sarà modificato per adeguarlo alle variazioni del capitale sociale risultante dalla fusione per incorporazione mentre la seconda parte dello stesso articolo viene eliminato dato che l'operazione di fusione modificherà le originarie percentuali di partecipazione dei singoli soci attualmente commisurate, quanto al 50% (cinquanta per cento), in funzione del numero degli abitanti e quanto all'altro 50% (cinquanta per cento) in parti uguali.

Ritenuto che, per tutte le motivazioni sopra esposte, conclusivamente si ritiene conveniente e opportuno che si proceda alla fusione per incorporazione della "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." e SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL", anche in relazione al quadro normativo in materia di gestione del ciclo dell'acqua.

Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 17 del 27/04/2012;

Vista Convenzione del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale";

Visto il parere favorevole espresso dal Vice Direttore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267,

con votazione favorevole palese ed unanime

DELIBERA

1) di esprimere, per tutte le causali citate in premessa e qui intese come integralmente trascritte, parere favorevole sul progetto di fusione per incorporazione delle società "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." e "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.", in sigla "A.T.S. S.R.L." redatto ai sensi dell'art. 2501 ter del C.C., comprese le modificazioni, meglio specificate in premessa, allo statuto sociale della società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.", in conformità allo statuto allegato al progetto di fusione, ed in particolare l'incremento di capitale sociale della società incorporante funzionale al corretto rapporto di cambio;

2) di dare atto che in seguito all'operazione di cui al precedente punto 1) nulla cambia in ordine ai rapporti contrattuali ora in vigore fra questo Consiglio di Bacino e Alto Trevigiano Servizi s.r.l. in ordine alla gestione del ciclo dell'acqua;

- 3) di dichiarare, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4 comma, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.
- 4) di dare atto che il presente provvedimento rientra nella competenza del Comitato Istituzionale ai sensi della Convenzione del Consiglio di Bacino;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- 6) di trasmettere copia dell'atto alla società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. e ai comuni ad essa facenti parte per il seguito di competenza.

VISTO

IL DIRETTORE

F.to Dott. Agostino Battaglia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE PROT. N. 345 DEL 18.04.2017

OGGETTO: Parere in ordine al progetto di fusione per incorporazione delle società "Schievenin Alto Trevigiano s.r.l." e "Servizi Integrati Acqua s.r.l." nella società "Alto Trevigiano Servizi s.r.l.".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Bruno Palmieri Vice Direttore;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Esprime parere:

FAVOREVOLE

Conegliano, 18.04.2017

IL VICE DIRETTORE
F.to Bruno Palmieri

Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Direttore.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Fabio Vettori

IL DIRETTORE
F.to Dott. Agostino Battaglia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato il giorno ~~07 APR. 2017~~ e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Conegliano, ~~27 APR. 2017~~

IL VICE DIRETTORE
F.to Bruno Palmieri

**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Conegliano, ~~27 APR. 2017~~

IL VICE DIRETTORE
(Bruno Palmieri)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il

~~06 MAG. 2017~~

Conegliano, ~~12 MAG. 2017~~

IL VICE DIRETTORE
(Bruno Palmieri)

